



Allegato "B" al N. 30744/9070 di Repertorio
STATUTO ASSOCIAZIONI FELINE FEDERATE -AFeF
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Nome, sede e durata

È costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONI FELINE FEDERATE", di seguito indicata "AFeF", con sede legale a Trento, loc. Mattarello, via Catoni n. 117.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato agli uffici competenti presso i quali l'associazione è iscritta; il Consiglio Direttivo dovrà prendere atto di tale variazione della sede legale con apposita deliberazione/verbale.

L'AFeF ha durata illimitata.

L'AFeF è un'associazione senza scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità indicate al successivo art. 2. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'AFeF è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 2 - Scopi

L'AFeF si interessa dei felini domestici, ne incoraggia l'allevamento e lo studio con l'intento di migliorarne le diverse razze e varietà e di diffonderne la conoscenza e la valorizzazione come animali sociali e d'affezione.

L'AFeF promuove iniziative tese al benessere dei felini domestici ed alla loro diffusione, costituisce commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- promuove iniziative tese a rendere disponibili le più avanzate conoscenze relative al benessere dei felini domestici e ad una piena e viva convivenza tra umani e felini, compresa la costituzione di commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali;
- cura la tenuta del Libro Origini dei gatti di razza e degli altri elenchi eventualmente necessari al corretto raggiungimento degli scopi sociali, in armonia e nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione Europea;
- cura ed incentiva la preparazione e l'aggiornamento dei giudici e di eventuali altri specialisti, provvedendo anche alla tenuta di un loro elenco;
- promuove, riconosce, patrocina ed organizza esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza dei gatti in generale e delle singole razze in particolare, tramite scambi diretti tra gli allevatori ed i semplici appassionati.

TITOLO II - I SOCI

Art. 3 - Soci

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 4. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'AFeF.

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Milano - DP I
il giorno 26 aprile 2021
Serie 1T
al n. 34190
esatti
euro 200,00

L'AFeF è composta dalle seguenti categorie di soci:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- 2) soci ordinari: si considerano tali i soci che aderiscono all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione. Tali soci sono esentati dal versare la quota sociale.

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo mediante la compilazione del modulo di iscrizione, il pagamento della quota sociale e l'accettazione dello statuto e dei regolamenti AFeF.

È prevista anche l'adesione all'AFeF in qualità di socio ordinario per i cittadini stranieri non residenti.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 4 - Ammissione, diritti e obblighi

La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo predisposto dall'AFeF, e accompagnato dalla quota sociale annuale, dovrà essere presentata dall'interessato alla segreteria generale.

Il segretario generale inoltra la domanda al Consiglio Direttivo per l'accettazione o il rifiuto della stessa.

L'invio o la consegna della tessera è da intendersi quale atto di accettazione da parte dell'associazione nei confronti del nuovo socio.

La domanda di ammissione a socio potrà essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata

Il socio rifiutato dal Consiglio Direttivo, la cui decisione dovrà essere presa entro 30 (giorni) dall'inoltro della domanda di ammissione a socio, potrà ricorrere, allegando copia del rifiuto motivato, al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del rifiuto stesso.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

L'Assemblea dei Delegati Territoriali, su richiesta del socio rifiutato potrà comunque deliberare in merito, confermando o annullando la decisione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti, delle norme tecniche e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo spirito che anima l'attività associativa;
- d) a versare la quota associativa annuale ed eventuali altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti.

Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, nelle assemblee Territoriali, diritto che possono esercitare direttamente o per delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e a presentare una sola delega. Ogni Socio che lo desidera può assistere, quale semplice uditore, all'Assemblea dei Delegati Territoriali (senza, comunque, alcun obbligo di convocazione). In alcuni casi, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, potrà essere richiesto ai soci uditori presenti di lasciare momentaneamente il luogo dove si svolge la seduta, al fine di poter continuare la riunione a porte chiuse per la particolarità dell'argomento. I soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari. La quota di adesione deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pena la perdita della qualità di socio. Il periodo associativo va dal primo gennaio al 31 dicembre. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata a quote di natura patrimoniale.

Art. 5 -

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato a favore dell'AFeF devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cessa esclusivamente per:

1. recesso o morte del socio;
2. mancato versamento della quota sociale annua entro il 31 gennaio di ogni anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
3. radiazione/espulsione dall'associazione quando, in qualunque modo, arrechi gravi danni morali o materiali all'Associazione, per inosservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie, quando ciò costituisca grave inadempimento;
4. scioglimento dell'Associazione.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei Delegati Territoriali.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Delegati Territoriali.

In caso di dimissioni o provvedimenti disciplinari nei confronti di un socio che ricopre la carica di membro del Consiglio Direttivo all'interno dell'AFeF, la sua sostituzione dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dal fatto che ha reso vacante la carica. Si dovranno seguire le norme indicate all'art.

8 del presente Statuto, anche per il Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualifica di socio si consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni, inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'AFeF:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) L'Assemblea dei Delegati Territoriali
- 4) Le Sezioni Territoriali con le loro Assemblee Territoriali;
- 5) Il Collegio Nazionale dei Probiviri (opzionale);
- 6) Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti (opzionale).

I membri degli Organi di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'associazione in caso di dimissioni e/o cessazione del mandato restano in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo (CD)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Delegati Territoriali, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

Il CD, nella riunione immediatamente successiva alla propria elezione elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Presidente del Libro Origini, il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere che coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, ciascuno per le proprie competenze.

Il CD affida inoltre gli ulteriori incarichi necessari al buon funzionamento dell'associazione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni.

Essi sono rieleggibili.

Per poter presentare la propria candidatura i Soci devono avere una anzianità di tessera di almeno quattro anni completi e consecutivi con lo stesso numero di tessera. In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti, purché rientrino nella maggioranza semplice. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre membri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 9 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere, ciascuno nel proprio ambito, danno attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo opera per il bene dell'AFeF ed è rivestito dei più ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione, nei limiti dell'oggetto sociale del presente Statuto e dei regolamenti vigenti, a tale scopo:

- a) esamina le nuove domande di ammissione all'AFeF votandone l'ammissione o il rigetto;
- b) esplica l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'AFeF;
- c) redige ed emana, anche su proposta delle Commissioni, dei Delegati Territoriali e dei Consigli Direttivi Territoriali, i regolamenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali e le loro modifiche;
- d) compie ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) istituisce le Commissioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e ne valuta ed approva l'operato;
- f) nomina i due componenti della Commissione Libro origini che affiancheranno il Presidente del Libro Genealogico;
- g) rilascia, revoca e sospende la concessione degli affissi;
- h) approva il calendario delle esposizioni e le quote relative all'iscrizione dei gatti a queste ultime;
- i) determina l'ammontare della quota associativa annuale dell'AFeF;
- j) redige, su eventuale proposta del Tesoriere, il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei Delegati Territoriali;
- k) stabilisce le quote per le pratiche del Libro Genealogico;
- l) pianifica l'eventuale necessità di rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- n) provvede all'assunzione, alla nomina e al licenziamento del personale occorrente per il funzionamento degli uffici;
- o) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- p) cura l'organizzazione delle attività associative;
- q) adotta i provvedimenti di radiazione e disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari nei casi di cui all'articolo 6;
- r) attua le decisioni dell'Assemblea dei Delegati Territoriali;
- s) provvede a pubblicazioni di carattere speciale o periodico;
- t) attua tutto quanto, infine, è necessario e/o utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo. Cooptazione e scioglimento.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario Generale su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia; l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della riunione, deve essere inviato con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, per iscritto. Per urgenti e gravi motivi il Consiglio Direttivo può essere straordinariamente convocato con soli 5 (cinque) giorni di anticipo, sempre per iscritto.

Il Consiglio Direttivo sarà ritenuto correttamente convocato nel caso in cui tutti i Consiglieri siano comunque presenti.

Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo che ciascun consigliere avrà indicato come valido al momento dell'elezione in consiglio. Sono pertanto valide convocazioni effettuate tramite lettera ordinaria o e-mail.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in videoconferenza, purché:

- il presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità sulle questioni riguardanti il Libro Genealogico il voto del Presidente del Libro Genealogico vale doppio; in tutti gli altri casi prevarrà il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Consigliere col numero di tessera più basso.

Nel Consiglio Direttivo non è ammessa la rappresentanza per delega.

I Consiglieri, che non interverranno alla maggioranza dei Consigli nell'arco di un anno solare (12 mesi conteggiati da ogni Consiglio Direttivo) saranno da considerarsi decaduti.

Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento cariche consiliari in numero non superiore a due, o non fosse comunque possibile designare i Consiglieri da sostituire, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso, sino al limite statutario.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 11 - Assemblea dei Delegati Territoriali.

I Delegati Territoriali, eletti dai Soci delle Sezioni Territoriali, secondo il Regolamento delle stesse, li rappresentano nelle Assemblee dei Delegati Territoriali, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Delegati Territoriali devono essere Soci AFeF da almeno tre anni completi e consecutivi con lo stesso numero di tessera. L'assemblea dei Delegati Territoriali è composta da tutti i delegati eletti e viene convocata da parte del Presidente AFeF, in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro la fine di aprile, presso la sede dell'Associazione o comunque in Italia, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Delegati Territoriali.

Può essere convocata in sede straordinaria, per gravi e/o urgenti motivi, dal Presidente dell'AFeF, ogniquale volta se ne presenti la necessità; la convocazione può anche essere richiesta da almeno 1/4 (un quarto) dei Delegati.

La richiesta di 1/4 dei delegati obbliga il Presidente alla convocazione dell'assemblea dei Delegati entro 15 giorni dalla data della domanda.

La data dell'Assemblea dei Delegati dovrà essere stabilita entro e non oltre

60 giorni dalla data di convocazione.

L'Assemblea dei Delegati Territoriali, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei Delegati Territoriali può essere anche indetta per videoconferenza, purché sia possibile l'identificazione dei partecipanti.

All'Assemblea dei Delegati Territoriali partecipano di diritto i membri del Consiglio Direttivo con diritto di parola, nel caso non siano già essi stessi Delegati Territoriali. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'AFeF o, in sua mancanza, dal Vicepresidente dell'AFeF, o dal membro del Direttivo col numero di tessera più basso o in mancanza di quest'ultimo dal socio con numero di tessera più basso presente.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori tra i Delegati Territoriali.

Il Presidente dell'assemblea ha il compito di:

- a) leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- b) accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, anche durante l'assemblea;
- c) mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Delegato possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- d) curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- e) curare le votazioni;
- f) dare lettura dei risultati delle mozioni approvate.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea dei Delegati Territoriali.

Il suddetto libro verbali è conservato dalla Segreteria Generale dell'AFEF e/o nella sede operativa dell'Associazione ed ogni socio può richiedere di visionarlo.

A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Il verbale e i suoi allegati devono essere inviati ai Delegati Territoriali con le stesse modalità utilizzate per la convocazione dell'Assemblea.

Un estratto del verbale deve essere inviato ai Presidenti delle Sezioni Territoriali che provvederanno a inoltrarlo ai soci tramite l'invio attraverso la posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio.

Art. 12 - Convocazione delle Assemblee dei Delegati Territoriali

Le assemblee devono essere convocate mediante comunicazione inviata con un anticipo di almeno 30 giorni, all'indirizzo che ciascun Delegato Territoriale avrà indicato come valido al momento dell'iscrizione. Sono pertanto valide le convocazioni inviate per lettera ordinaria o e-mail purché la data di spedizione rientri nei tempi prescritti.

Nella lettera di comunicazione dovranno essere indicati data, ora e luogo in cui si tiene l'assemblea e l'ordine del giorno.

Le convocazioni delle Assemblee dei Delegati Territoriali vanno inviate anche ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati Territoriali

È di competenza dell'Assemblea dei Delegati Territoriali, in convocazione

ordinaria:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) esaminare ed eventualmente modificare o abrogare le norme, i regolamenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo; le norme e i regolamenti eventualmente modificati o abrogati perdono la loro efficacia al momento della loro modifica o abrogazione;
- c) esaminare e ratificare la relazione presentata dal Presidente dell'AFeF sull'andamento dell'Associazione;
- d) esaminare e approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- e) esaminare, approvare o meno, ed eventualmente fare proprie le istanze e le proposte provenienti dalle Sezioni Territoriali;
- f) eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare in ordine alla perdita di qualità di socio nei casi di cui al precedente art. 6, punto 3);
- h) deliberare su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati Territoriali.

L'Assemblea Straordinaria dei Delegati Territoriali delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni del presente statuto;
- b) scioglimento dell'AFeF e devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

L'Assemblea Straordinaria dei Delegati Territoriali è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'AFeF, o dal membro del Consiglio Direttivo col numero di tessera più basso o in mancanza di quest'ultimo dal socio con numero di tessera più basso presente.

Art. 15 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea dei Delegati Territoriali Ordinaria e Straordinaria.

Sono ammessi in assemblea ed hanno diritto di voto i Delegati Territoriali in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con l'anzianità di Associazione.

Entro il 10 febbraio di ogni anno verranno conteggiati i Delegati Territoriali in carica per ogni Sezione Territoriale secondo apposito Regolamento delle Sezioni Territoriali.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati Territoriali presenti o rappresentati per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati Territoriali presenti o rappresentati per delega.

Art. 16 - Le Sezioni Territoriali.

Le Sezioni Territoriali promosse dall'AFeF o derivanti da iniziative locali, sono rette da un Consiglio Direttivo Territoriale, i cui membri devono essere soci AFeF da almeno tre anni consecutivi con stesso numero di tessera. Le Sezioni Territoriali sono regolate da uno speciale Regolamento

uniformato al presente Statuto.

Dette Sezioni sono costituite dalla riunione di un numero di soci non inferiore a dodici, seguendo il criterio territoriale.

Il riconoscimento ufficiale di una Sezione Territoriale è deliberato dal Consiglio Direttivo che può tuttavia negare il riconoscimento o revocarlo ove la concessione o la permanenza dello stesso risultino in contrasto con le finalità dell'AFeF. Le Sezioni Territoriali hanno il compito di promuovere il raggiungimento degli scopi sociali dell'AFeF, assolvendo tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo Statuto e dai Regolamenti dell'AFeF.

CARICHE SOCIALI

Art. 17 - Spese membri del Direttivo

Le spese dei membri del Consiglio Direttivo saranno rimborsate solo se debitamente documentate e sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le altre associazioni feline;
- b) delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri componenti del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
- c) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- d) curare l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- e) curare l'osservanza di tutti i Regolamenti e Norme Tecniche dell'Associazione;
- f) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art. 20 - Il Presidente del Libro Genealogico.

Il Presidente del Libro Genealogico ha la responsabilità della registrazione delle denunce di monta e di nascita, delle iscrizioni nei Registri del Libro Genealogico, dei passaggi di proprietà, della gestione degli Affissi, come meglio specificato nel Regolamento Generale.

Art. 21 - Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo. Cura, inoltre, la tenuta di tutti i libri sociali e provvede all'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Delegati Territoriali e del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Tesoriere

Al Tesoriere, se designato, è affidata la tenuta dei Libri Contabili. Egli si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente. Egli procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 23 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Quando presente, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, nominati dall'Assemblea dei Delegati Territoriali non necessariamente tra i Soci dell'Associazione.

I Revisori non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo o nei Consigli Territoriali o essere Delegati Territoriali o del Collegio Nazionale dei Proviviri.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, più specificatamente:

- verifica la regolarità degli atti amministrativi e la correttezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento del suo compito, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Tale relazione è conservata dalla Segreteria Generale e/o nella sede dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 24 - Collegio Nazionale dei Proviviri

Quando presente, il Collegio Nazionale dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea dei Delegati Territoriali non necessariamente tra i Soci dell'Associazione ed è composto da 3 (tre) membri.

I membri del Collegio Nazionale dei Proviviri devono essere Dottori in Giurisprudenza.

I Proviviri Nazionali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri nomina al suo interno un Presidente.

La carica di proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'associazione.

Non dovrà esserci nessun grado di parentela, coniugio, affinità o rapporti di stabile convivenza, con i membri effettivi del Consiglio Direttivo o dei Delegati Territoriali o dei Consigli Direttivi Territoriali.

Al Collegio dei Proviviri è demandato, in secondo grado, l'esame delle infrazioni commesse dai soci secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 25.

È inoltre compito del Collegio Nazionale dei Proviviri il giudizio sui conflitti tra Organi dell'Associazione.

Art. 25 - Provvedimenti disciplinari o Cautelativi

L'AFeF può adottare nei confronti dei propri iscritti provvedimenti di ordine disciplinare e/o cautelativo. Il provvedimento cautelativo, che può essere adottato sia dal Consiglio Direttivo, in primo grado, che dal Collegio dei Proviviri se presente, in secondo grado, può consistere:

a) nella sospensione temporanea di un socio in attesa di giudizio disciplinare;

- b) nel richiamo scritto;
- c) nella sospensione;
- d) nella radiazione.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di qualsiasi specie che sia già di proprietà dell'Associazione o che per acquisti, donazioni, lasciti e qualsiasi altro titolo vengano in proprietà all'Associazione;
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea dei Delegati Territoriali destinerà in sede di bilancio alla costituzione di riserve.

Art. 27 - Fondo d'esercizio

Il fondo d'esercizio è costituito dalle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- b) le quote sociali e tutte le altre somme corrisposte dai Soci a fronte di servizi erogati dall'Associazione;
- c) qualsiasi provento derivante dall'organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive;
- d) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- e) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- f) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- g) residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva;
- h) interessi sul patrimonio sociale;
- i) tutte le altre eventuali entrate o contributi a favore dell'Associazione.

Le somme versate dai soci all'atto dell'associazione e le quote annuali di adesione all'AFeF non sono rimborsabili, salvo nel caso di non approvazione delle richieste di associazione.

Art. 28 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico - finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati Territoriali.

Copia del rendiconto deve restare depositato presso la sede operativa dell'AFeF e messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Per la natura e la finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ripartibile.

TITOLO V

REGOLAMENTO GENERALE - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 29 - Regolamento Generale

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto nonché per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività che l'AFeF è chiamata a svolgere, il Consiglio Direttivo darà corso alla compilazione di

un regolamento generale al presente Statuto, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Delegati Territoriali e non potrà comunque derogare a quanto stabilito dallo Statuto stesso.

Art. 30 - Modifiche dello statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Delegati Territoriali, che in tale sede dovrà deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati Territoriali con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati avente diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice civile e dalla normativa vigente.

Art. 33 - Foro Competente

In caso di controversie è competente il Foro di Trento.

F.to: PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'Art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 N.82, già modificato dall'Art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 N.235,
firmato digitalmente come per Legge che si rilascia per gli usi consentiti.
File firmato digitalmente dal Notaio Paola Casali di Milano.